

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE PER ATTIVITA' CIRCENSI E GLI SPETTACOLI VIAGGIANTI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	
Art. 2 – Definizioni.....	
Art. 3 – Elenco delle aree disponibili per attività circensi e spettacolo viaggiante.....	
Art. 4 – Divieti e oneri a carico del richiedente.....	
Art. 5 – Sistemazioni di roulotte e carri attrezzi	
Art. 6 – Richiesta di concessione delle aree	
Art. 7 – Istruttoria delle istanze	
Art. 8 – Pareri.....	
Art. 9 – Occupazione Suolo Pubblico.....	
Art.10 – Cauzioni	
Art.11 – Prescrizioni per l'installazione delle attrazioni.	
Art.12 – Titorità dell'autorizzazione	
Art.13 – Rinnovo e disdetta dell'autorizzazione	
Art.14 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione	
Art.15 – Modifica, sospensione e revoca dell'autorizzazione	
Art.16 – Responsabilità civile.....	
Art.17 – Norme Finali.....	

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 della Legge 18.03.68 n.337, disciplina la modalità di concessione delle aree comunali idonee alle attività circensi (circhi e scuole circo) e agli spettacoli viaggianti.

Art. 2 – Definizioni

Sono considerati circhi, i padiglioni smontabili comprendenti dei posti a sedere, in cui si tengono spettacoli con acrobati, clown, animali addestrati ecc.

A seconda dei posti a sedere e della metratura dell'asse del tendone vengono classificati in cinque categorie individuate nella circolare del Ministero del Turismo e Spettacolo n. 4804 del 27.09.89.

Sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, di cui all'elenco indicato nell'art. 4 della L. 337/68 e nei successivi decreti di aggiornamento.

Art. 3 - Elenco delle aree disponibili per attività circensi e spettacoli viaggianti

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 della Legge 18.03.68 n. 337, la Giunta Comunale con delibera n° 91 del 27/09/2011 ha individuato quali aree disponibili per attività circensi e per l'esercizio di spettacoli viaggianti la seguente area:

- 1) Via Alcide De Gasperi area disponibile

Annualmente la Giunta Comunale, con propria deliberazione, potrà individuare nuove aree o modificare quelle già individuate.

Art. 4 - Divieti e oneri a carico del richiedente

Per le finalità indicate nel presente regolamento, vengono individuati i seguenti limiti:

1. Sono vietate le attività circensi e di spettacolo viaggiante, in tutte le altre aree pubbliche diverse da quella indicata nel sopraccitato art. 3, ad esclusione di quelle svolte durante le manifestazioni fieristiche giornaliere per le quali, possono essere individuate altre aree o intere vie/piazze destinate all'evento organizzato/sponsorizzato dal comune.
2. Sono vietate installazioni non conformi alle norme in materia di viabilità e di accessibilità pedonale e ciclabile.
3. E' vietata la permanenza e la sosta dei mezzi di supporto alle infrastrutture, come autocarri, caravan o quant'altro con esclusione nell'area di Via Alcide De Gasperi

Art. 5 – Sistemazioni di roulotte e carri attrezzi

Su richiesta degli esercenti l'attività di spettacolo viaggiante, è consentita la sosta di roulotte o carri attrezzi **unicamente nell'area di Via De Gasperi** per il periodo di durata degli spettacoli. Il parcheggio su ruote non comporta il pagamento dell'occupazione del suolo pubblico. Diversamente se oltre al mezzo si necessita di una sistemazione all'aperto in tende o altri alloggiamenti provvisori l'occupazione è soggetta al pagamento della Tassa del Suolo Pubblico di cui al successivo art. 9., per la superficie effettivamente occupata. Qualora si riscontrasse che la superficie occupata è superiore a quella autorizzata, verrà chiesto il pagamento per la parte eccedente.

Art. 6 – Richiesta di concessione delle aree

Le concessioni delle aree comunali individuate nel presente regolamento sono di carattere temporaneo, per periodi non eccedenti i 30 giorni, eventualmente prorogabili. L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile dell'Area Gestione del Territorio, **su domanda degli esercenti presentata almeno 30 giorni prima del periodo richiesto.** Le domande di concessione dell'area e di autorizzazione all'esercizio di attività circensi e di spettacolo viaggiante, obbligatoriamente rivolte **all'area di Via De Gasperi**, dovranno riportare:

- generalità complete del richiedente;
- codice fiscale e/o Partita IVA;
- tipo di attrazione;
- mq richiesti;
- periodo di utilizzo dell'area;
- licenza di esercizio dell'attività;
- polizza assicurativa;
- collaudo attrazione.

In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituirà priorità la data di presentazione della richiesta.

Art. 7 – Istruttoria delle istanze

L'istruttoria delle istanze e il rilascio dell'autorizzazione è di competenza dell'Area Gestione del Territorio previo pagamento dell'occupazione del suolo pubblico calcolata e corrisposta al competente ufficio di Polizia Locale, in corrispondenza a quanto previsto dal Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Il comando di Polizia Locale potrà effettuare controlli a campione, richiedere l'esibizione dell'atto autorizzatorio e vigilare sull'area assegnata.

Art. 8 - Pareri

Per l'area sopra citata, è già espresso un parere di competenza positivo, da parte del competente Comando di Polizia Locale, relativamente alla viabilità ed in conformità al codice della strada.

Art. 9 – Occupazione Suolo Pubblico

La concessione dell' area pubblica, individuata nel precedente art. 3, è soggetta al pagamento:

- 1) della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, secondo quanto previsto dal regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa vigente.

Art. 10 - Cauzioni

Il richiedente deve versare a titolo di cauzione la somma **di euro 100,00 (cento)**

Lo svincolo della cauzione avverrà solo a seguito di positivo verbale di verifica dello stato dei luoghi predisposto dall'Amministrazione Comunale a seguito di apposito sopralluogo da eseguirsi al termine dell'occupazione.

Se da tale verbale risultassero danneggiamenti alla proprietà comunale, i competenti uffici comunali utilizzeranno la cauzione per l'esecuzione dei necessari interventi di ripristino.

Resto salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente alla copertura del pregiudizio subito.

Art. 11 - Prescrizioni per l'installazione delle attrazioni

Il concessionario di area comunale deve rispettare le seguenti condizioni per l'installazione delle attrazioni:

- a) ottemperare a tutte le disposizioni circa la collocazione e l'esercizio dell'attrazione, producendo la certificazione di collaudo ed il corretto montaggio delle attrazioni contestualmente alla richiesta di autorizzazione di P.S.;
- b) ottemperare a tutte le disposizioni inerenti il decoro e l'efficienza dell'attrazione;
- c) attenersi alla piena osservanza delle vigenti norme di igiene e di tutte le altre norme previste nei regolamenti comunali in materia di occupazione del suolo pubblico, nonché all'osservanza delle norme di pubblica sicurezza.

Art. 12 - Titolarità dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.

E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal titolare dell'autorizzazione stessa.

Chi intende succedere, per qualunque titolo al titolare, deve farne preventiva richiesta al Comune.

Art. 13 - Rinnovo e disdetta dell'autorizzazione

Il titolare, qualora intenda rinnovare l'autorizzazione, deve inoltrare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza della autorizzazione in atto.

Anche la disdetta anticipata dell'autorizzazione deve essere comunicata per tempo. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione della tassa versata.

Copia dell'atto di rinnovo o di estinzione dell'autorizzazione dev'essere trasmesso all'Ufficio di Polizia Locale.

Art. 14 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del titolare della stessa di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

Il titolare dell'autorizzazione, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia, ha l'obbligo:

di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;

di mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;

di provvedere, a proprie spese e cura, a ripristinare il suolo come era in origine. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 10.

Art. 15 - Modifica, sospensione e revoca dell'autorizzazione

Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento e a suo giudizio insindacabile, il provvedimento di autorizzazione rilasciato, imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

La sospensione temporanea dell'autorizzazione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore, dà diritto alla riduzione della tassa, e al conseguente rimborso, in misura proporzionale alla durata della sospensione medesima.

La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale della tassa e dell'eventuale canone pagati in anticipo, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità.

Art. 16 – Responsabilità civile

Il titolare dell'autorizzazione assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di autorizzazione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

E' a carico dei titolari dell'autorizzazione l'onere di munirsi di apposita polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile verso i terzi.

Art. 17 – Norme Finali

Per tutto quanto non previsto, valgono le disposizioni di Legge o i Regolamenti vigenti.